



# COMUNE DI PAGO VEIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

## Copia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza D'urgenza in Prima convocazione – Seduta Pubblica

N° 9 del reg.	OGGETTO: Modifiche al regolamento IUC.
Data 30-07-2015	

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:18 nella sala delle adunanze Consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

-		Presenti / Assenti
1.	<i>De Ieso Mauro</i>	<b>Presente</b>
2.	<i>DE IESO Donato</i>	<b>Presente</b>
3.	<i>FIORILLO Rosario</i>	<b>Presente</b>
4.	<i>GAGLIARDE Nicola 1981</i>	<b>Presente</b>
5.	<i>DE IESO Pietro</i>	<b>Presente</b>
6.	<i>ROSELLA Alberto</i>	<b>Presente</b>
7.	<i>GAGLIARDE Nicola 1987</i>	<b>Presente</b>
8.	<i>DE IESO Giuseppe</i>	<b>Presente</b>
9.	<i>DE GIROLAMO Pasquale</i>	<b>Assente</b>
10.	<i>CARPINONE Giovanni</i>	<b>Presente</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>P= 9 A= 1</b>

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Anna Pizzano.
- Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Mauro De Ieso assume la presidenza e dichiara aperta la seduta;
- Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esito: Favorevole \_\_\_\_\_

Li, 27-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Rosario FIORILLO

**Esito:Favorevole**

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Rosario FIORILLO

Lì, 27-07-2015

**Il Sindaco** introduce l'argomento , sottolineando che il regolamento IUC ha recepito “gli obblighi di legge”.

**Il consigliere Carpinone** dichiara che nonostante siano state previste agevolazioni sia per la TARI sia per l'IMU non può non “battersi” contro l'IMU agricola, un tributo da lui , sempre, “osteggiato”. Sostiene che “ è una questione di principio poiché la tassa va ad aggravare le condizioni economiche di paesi, come il nostro, “. Preannuncia il suo voto contrario non perché sia stata recepita la normativa nazionale ma perché l'IMU agricola “ mette in difficoltà gli imprenditori agricoli”.

**Il Sindaco** ribadisce che pur condividendo appieno l'opinione del consigliere Carpinone non può mettere in atto una “disubbidienza fiscale” ma anticipa che vi è stato un' intervento sulle aliquote in questione per gli operatori del settore agricoltura. Sottolinea, inoltre, che le scelte del governo nazionale non hanno tenuto conto della voce dei piccoli comuni.

**Il consigliere Fiorillo** , sottolinea come non si possa non recepire quanto stabilito in una norma dello stato .”Oltre ad essere Responsabile del servizio tributi del comune , professionalmente, lavoro presso le organizzazioni di categoria e ritengo che è errata la nuova classificazione dei comuni montani, inoltre sarebbe stata necessaria un azione comune tra le O.O.S.S. di categoria ed i sindaci per cercare di contrastare le posizioni del governo”.

**Il consigliere Gagliarde (1981)** preannuncia la sua astensione, mentre il **consigliere De Ieso Giuseppe** preannuncia il suo voto contrario.

Non essendoci altri interventi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE.**

**Visto** l'art.53 c. 16 della L.388/2000, come modificato dall'art.27 – comma 8 della legge n 448/2001 „il quale prevede che “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ,Omissis..... nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Omissis....”

**Considerato** che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 è stato differito al trenta luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; Dato atto che a fine 2014 il governo ha inteso rivedere la classificazione dei comuni montani, eliminando i precedenti criteri;

**Considerato** , altresì, che a seguito di quanto innanzi detto con il D.L. n 4 del 24.01.2015 . convertito dalla legge n°34/2015 sono state stabilite le nuove regole di applicazione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli e che il comune di Pago Veiano , secondo la nuova classificazione è soggetto ad IMU con aliquota ordinaria deliberata entro i limiti prefissati da norme statali;

**Dato atto** che il D.L. 47/14 , convertito con modifiche nella legge n .80/2014, ha previsto che a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ;

**Ritenuto** quindi necessario apportare modifiche la regolamento per l'applicazione della IUC, adottato con atto consiliare n°11/2014, intervenendo sui seguenti punti :

### **COMPONENTE TARI**

Art.17 c.3 –“per le abitazioni tenute a disposizione dai soggetti residenti nel comune”

Art.17 – eliminato il precedente comma 4.

**Art.23 comma 1 –sostituito come segue :** A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

*La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*

- a) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e iscritti all'A.I.R.E non pensionati: riduzione del 30 % nella parte variabile;*

## **COMPONENTE IMU**

*Art.3 comma 4 – modificato a seguito della riclassificazione dei comuni montani.*

*Art.6 punto 3- inserite le modalità per calcolare il valore dei terreni agricoli. “3. Terreni agricoli Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art.3 c.51 della legge n:662/96, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato A della Legge di conversione del DL N.4/2015, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.*

*Art.9 aggiunto il comma 4 che recita “E' assimilata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione”*

*Art.11.comma 1 p.2.abrogato il V°rigo di seguito riportato :”oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui”*

*Art.11 comma 1 p.2 –aggiunta di un ulteriore punto , di seguito riportato :”.*

*Per il contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate la validità decorre dalla data di registrazione. E', tuttavia, valido il contratto di comodato d'uso non registrato. In quest'ultima ipotesi la validità del contratto decorre dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente “.*

*La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*

- b) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e iscritti all'A.I.R.E non pensionati: riduzione del 30 % nella parte variabile;*

*Viste le modifiche da apportare al regolamento comunale,;*

*Visto l'art.52 del D.Lgs. 446/1997*

*Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del C.C. all'approvazione del presente atto;*

*Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ,contabile e di correttezza amministrativa , ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/20000*

*Con voti favorevoli 6 , astenuti 1 ( Gagliarde (1981), contrari 2c ( Carpinone e De Ieso Giuseppe)*

**DELIBERA**

Di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della IUC come di seguito riportate:

### **COMPONENTE TARI**

*Art.17 c.3 – “per le abitazioni tenute a disposizione dai soggetti residenti nel comune”*

*Art.17 – eliminato il precedente comma 4.*

**Art.23 comma 1 –sostituito come segue :** *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».*

*2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, l' imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

*La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*

- a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e iscritti all'A.I.R.E non pensionati: riduzione del 30 % nella parte variabile;*

### **COMPONENTE IMU**

*Art.3 comma 4 – modificato a seguito della riclassificazione dei comuni montani.*

**Art.6 punto 3-** *inserite le modalità per calcolare il valore dei terreni agricoli a seguito indicate. “ Terreni agricoli. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art.3 c.51 della legge n:662/96, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato A della Legge di conversione del DL N.4/2015, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.*

**Art.9** *aggiunto il comma 4 che recita “E' assimilata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione”*

**Art.11.comma 1 p.2.***abrogato il V°rigo di seguito riportato :”oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui”*

**Art.11 comma 1 p.2** *–aggiunta di un ulteriore punto , di seguito riportato :” Per il contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate la validità decorre dalla data di registrazione. E', tuttavia, valido il contratto di comodato d'uso non registrato. In quest'ultima ipotesi la validità del contratto decorre dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente”.*

*Successivamente, con voti favorevoli 6 , astenuti 1 ( Gagliarde (1981), contrari 2 ( Carpinone e De Ieso Giuseppe , il presente atto deliberativo viene reso immediatamente eseguibile.*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Mauro De Ieso

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Anna Pizzano

Prot.n. 3533 del 31-07-2015

n. 336 Reg.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **31-07-2015**

Li, 31-07-2015

II RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to Sig.ra Rosanna Traficante

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);
- Decorrenza gg.10 dall'inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);

Li, 30-07-2015

II SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Anna Pizzano

---

E' copia conforme all'originale

Li, 31-07-2015

II RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO  
Sig.ra Rosanna Traficante